

PRODOTTI TESSILI

Cosa sono:	<p>tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti da fibre tessili.</p> <p>Sono da considerare tali anche i prodotti che contengono almeno l'80% in peso di fibre tessili, ed anche tutti i tessuti utilizzati in altre applicazioni (es. copertura mobili, pavimenti, etc...) in cui sia verificata tale percentuale</p>
Dati obbligatori:	<p>attraverso apposita etichetta devono essere indicati le denominazioni del prodotto tessile, i qualificativi e i dati relativi alla composizione che devono essere facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le etichette o contrassegni all'atto della vendita o offerta al consumatore finale devono essere redatti anche in italiano.</p> <p>Per i prodotti composti di due o più parti con diversa composizione fibrosa vanno muniti di etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti, a meno che questa sia presente in una percentuale in peso inferiore al 30%. Tale etichetta deve consentire al consumatore finale di poter agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni.</p> <p>Le informazioni fornite all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti tessili, in tutti i casi, non devono dar luogo a confusione con le denominazioni.</p>
Fabbricante, venditore e loro obblighi:	<p>per il fabbricante conservare per due anni le fatture, la documentazione tecnica e amministrativa a decorrere dalla data delle fatture di vendita con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.</p>
	<p>Per il venditore l'obbligo riguarda le sole fatture di acquisto e la documentazione amministrativa. Il venditore deve inoltre verificare la presenza dell'etichetta.</p>
Vigilanza:	<p>è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita anche tramite le Camere di Commercio.</p>